

NON SERVE MARCA DA BOLLO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "STELLA - TURGNANO"
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Al Comune di

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE VENDITA DI LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto:

Cognome Nome

C.F. Data di nascita

Cittadinanza Sesso **M** **F**

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza n. C.A.P.

E-mail

Telefono/cellulare Fax

In qualità di:

Titolare dell'omonima impresa individuale:

PARTITA IVA (se già iscritto)

Denominazione

con sede nel Comune di Provincia

Via/piazza n. CAP

N. di iscriz. al Registro imprese dal CCIAA di

Legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo:

C.F. PARTITA IVA (se diversa dal C.F.)

Denominazione/ragione sociale

con sede nel Comune di Provincia

Via/piazza n. CAP

N. di iscrizione al Registro Imprese dal CCIAA di
Telefono/Fax E-Mail

autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. N. 29 del 05.12.2005 e successive modifiche

COMUNICA

che nell'esercizio sito in via/Piazza n.

dotato di SCIA/DIA/autorizzazione commerciale n. rilasciata in data

a decorrere dal **per nr.** **settimane** si svolgerà la

vendita di liquidazione per il seguente motivo:

- cessazione dell'attività commerciale
- cessione dell'azienda
- trasferimento di sede dell'azienda
- trasformazione o rinnovo dei locali
- trasformazione o rinnovo delle attrezzature

(qualora la comunicazione venisse trasmessa priva dell'elenco analitico delle merci):

COMUNICA

di essere a conoscenza che **NON MENO DI CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA VENDITA DI LIQUIDAZIONE** dovrà far pervenire al Comune, **PENA L'IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA VENDITA MEDESIMA**, l'elenco analitico delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale che intende praticare nel corso della liquidazione.

Data

firma del titolare o legale rappresentante

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare
copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATI:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per vendita di liquidazione art. 33 L.R. 29/2005
- elenco analitico delle merci poste in vendita di liquidazione

DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (*)

Il Sottoscritto dichiara, all'atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice.

Luogo e data

Firma

(*) Informazione resa dall'Amministrazione competente all'applicazione della normativa sul procedimento amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.

Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 del Codice; b) ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al Comune da contratto di appalto o da incarico d'opera professionale.

Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l'interessato che voglia ottenere un determinato risultato).

Rifiuto di conferire i dati: comporta l'impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l'effetto previsto dalla legge e dai regolamenti.

Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a:

- a) altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
- b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l'incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi.

Diritti dell'interessato: l'interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento; ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Intercomunale "Stella - Turignano", nella persona del Responsabile dello SUAP.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "STELLA - TURGNANO"
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Al Comune di

VENDITA IN LIQUIDAZIONE ART. 33 L.R. 29/2005
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata in conformit  dell'articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Cognome Nome

C.F. Data di nascita

Cittadinanza Sesso **M** **F**

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza n. C.A.P.

E-mail

Telefono/cellulare Fax

In qualit  di:

Titolare dell'omonima impresa individuale:

PARTITA IVA (se gi  iscritto)

Denominazione

con sede nel Comune di Provincia

Via/piazza n. CAP

N. di iscriz. al Registro imprese dal CCIAA di

Legale rappresentante della societ , associazione o organismo collettivo:

C.F. PARTITA IVA (se diversa dal C.F.)

Denominazione/ragione sociale

con sede nel Comune di Provincia

Via/piazza n. CAP
N. di iscrizione al Registro Imprese dal CCIAA di
Telefono/Fax E-Mail

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 33 della Legge Regionale N.29 del 05.12.2005 che prevede: "nel caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, al termine della vendita il Comune revoca d'ufficio l'autorizzazione ovvero dispone la chiusura dell'esercizio, nei casi in cui questo sia attivabile su denuncia di inizio attività, con divieto al cessante di aprire una nuova attività nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato per i successivi dodici mesi"

che la cessione d'azienda non avviene tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

- 1) la cessione dell'azienda deve avvenire entro quindici giorni dalla data di conclusione della vendita di liquidazione;
- 2) una copia semplice dell'atto di cessione dell'azienda deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta cessione.

di essere a conoscenza che, così come previsto dall'art. 33, della L.R. N. 29/2005 il trasferimento di sede deve avvenire entro il termine di tre mesi dalla fine della vendita, previa presentazione degli atti previsti dalla vigente normativa.

di essere in regola con la normativa edilizia vigente, in relazione ai lavori da eseguirsi nell'esercizio commerciale sito in Via n.

e che tali lavori, illustrati in maniera specifica nella relazione allegata, riguardano interventi per non meno del 60 per cento della superficie dei locali e che comportano la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi;

di essere a conoscenza che, entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori, comunque da concludersi entro il termine di **tre mesi dalla fine della vendita**, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa.

di disporre di un preventivo di spesa relativo alla trasformazione o rinnovo dell'attrezzatura dell'esercizio commerciale sito in Via n.

e che tale intervento, illustrato in maniera specifica nella relazione allegata, riguarda interventi per non meno del 60 per cento delle attrezzature e delle finiture e che comporta una chiusura per non meno di venti giorni consecutivi;

di essere a conoscenza che, entro quindici giorni dall'effettuazione del rinnovo, comunque da concludersi entro il termine di **tre mesi dalla fine della vendita**, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa.

Data

firma del Titolare o Legale rappresentante

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare copia di un documento di identità in corso di validità

(art. 33 L.R. 29/2005)

DISCIPLINA DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE:

- 1) Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.
- 2) L'effettuazione della vendita di liquidazione va comunicata al Comune ove ha sede l'esercizio, non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima, mediante lettera protocollata presso il Comune o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve in particolare indicare l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita, la data di inizio e la sua durata. Non meno di cinque giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, deve pervenire al Comune, pena l'impossibilità di effettuare la vendita medesima, analitico elenco delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che si intende praticare nel corso della liquidazione.
- 3) La cessione dell'azienda ricomprende tutte le fattispecie di trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione per atto tra vivi. Qualora la vendita di liquidazione sia stata comunicata per la cessazione dell'attività, e' consentito, entro il termine di conclusione della vendita medesima, modificare il presupposto della cessazione in cessione; in tale ipotesi trova applicazione il comma 7, lettera b).
- 4) La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione, che riguardino non meno del 60 per cento della loro superficie e comportino interventi strutturali, installazione o sostituzione di impianti tecnologici o servizi e che siano tali da determinare la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi.
- 5) La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di sostituzione di almeno il 60 per cento degli arredi e delle finiture e tali da determinare la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi.
- 6) Non e' consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite all'articolo 2359 del codice civile.
- 7) Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla relativa casistica:
 - a) cessazione dell'attività: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere a conoscenza di quanto prescritto dal comma 13; qualora la vendita di liquidazione sia stata comunicata per la cessazione dell'attività, e' anche consentito, entro il termine della conclusione della vendita medesima, procedere alla cessione dell'azienda: in tale ipotesi trovano applicazione le prescrizioni di cui alla lettera b);
 - b) cessione dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non rientrare nelle condizioni ostative di cui al comma 6 e di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:
 - 1) la cessione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di conclusione della vendita di liquidazione;
 - 2) una copia semplice dell'atto di cessione dell'azienda deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta cessione;
 - c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:
 - 1) il trasferimento di sede deve avvenire, ai sensi del comma 14, entro il termine di tre mesi;
 - 2) la comunicazione di avvenuto trasferimento deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dal trasferimento medesimo;
 - d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in regola con la normativa edilizia vigente, in relazione ai lavori da eseguirsi e che tali lavori, da illustrarsi in maniera specifica, riguardano interventi per non meno del 60 per cento della superficie dei locali e che comportano la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori, comunque da concludersi entro il termine di cui al comma 14, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa;
 - e) trasformazione o rinnovo dell'attrezzatura: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si

attesta di disporre di un preventivo di spesa e che tali rinnovi, da illustrarsi in maniera specifica, riguardano interventi per non meno del 60 per cento delle attrezzature e delle finiture e che comporta una chiusura per non meno di venti giorni consecutivi; entro quindici giorni dall'effettuazione del rinnovo, comunque da concludersi entro il termine di cui al comma 14, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa.

8) Le vendite di liquidazione di cui al comma 7, lettere d) ed e), possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore alle tredici settimane.

9) A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, e' vietato introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione e tale divieto permane fino alla realizzazione completa della fattispecie posta a base della possibilita' di effettuare la vendita di liquidazione entro il termine di cui al comma 14.

10) In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione e' fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

11) E' vietata la vendita di liquidazione con la modalita' del pubblico incanto.

12) E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione e il prezzo finale.

13) Nel caso di liquidazione per cessazione dell'attivita' commerciale, al termine della vendita il Comune revoca d'ufficio l'autorizzazione ovvero dispone la chiusura dell'esercizio, nei casi in cui questo sia attivabile su denuncia di inizio attivita', con divieto al cessante di aprire una nuova attivita' nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato per i successivi dodici mesi.

14) Fatte salve diverse disposizioni, gli eventi posti a base delle possibilita' di effettuare le vendite di liquidazione devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite stesse.

15)

(art. 80, comma 7, L.R. 29/2005)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie (vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto nonchè delle disposizioni comuni alle vendite straordinarie), è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

(Art. 37 L.R. 29/2005)

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE STRAORDINARIE

- la pubblicità relativa alle vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e sottocosto, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonchè gli sconti o ribassi praticati

- Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, le merci offerte devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev'essere sospesa.

- Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

- Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

- E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

- E' fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura "vetrina in allestimento" per il

tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

- L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

- Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare relativi controlli.